

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2002/C 18/01	Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio — Novembre e dicembre 2001 (settore sociale)	1
	Commissione	
2002/C 18/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2002/C 18/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	3
2002/C 18/04	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva — 2001 ⁽¹⁾ ...	5
2002/C 18/05	Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia ⁽¹⁾	9
2002/C 18/06	Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia ⁽¹⁾	10
2002/C 18/07	Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia ⁽¹⁾	11
2002/C 18/08	Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia ⁽¹⁾	12
2002/C 18/09	Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Francia ⁽¹⁾	13
2002/C 18/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2399 — Friesland Coberco/Nutricia) ⁽¹⁾	14

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 18/11	Ritiro della notifica di una concentrazione (Caso COMP/M.2655 — Vopak/JTE/Stolt Nielsen/JV) ⁽¹⁾	14
2002/C 18/12	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2639 — Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova) ⁽¹⁾	15
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
2002/C 18/13	Bando di concorso generale	16



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

CONSIGLIO

Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio

Novembre e dicembre 2001 (settore sociale)

(2002/C 18/01)

Comitato	Scadenza del mandato	Pubblicazione nella GU	Persona sostituita	Dimissioni	Membro/Titolare/Supplente	Categoria	Paese	Persona nominata	Appartenenza	Data della decisione del Consiglio
Comitato consultivo per la formazione professionale	4.6.2002	C 165 del 15.6.2000	Sig.ra L. GONZÁLEZ DE CHÁVARRI	Dimissioni	Titolare	Lavoratori	Spagna	Sig.ra M. MARTÍNEZ DE LAGOS BAÑOS	Responsable Internacional de Formación Profesional	13.12.2001
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	17.12.2003	C 1 del 4.1.2001	Sig. R. LATERVEER	Dimissioni	Titolare	Governo	Paesi Bassi	Sig. H. C. V. SCHRAMA	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	13.12.2001
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	17.12.2003	C 1 del 4.1.2001	Sig. C. J. VOS	Dimissioni	Titolare	Governo	Paesi Bassi	Sig. R. FERINGA	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	13.12.2001
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	17.12.2003	C 1 del 4.1.2001	Sig. D. A. WHITE	Dimissioni	Titolare	Datori di lavoro	Regno Unito	Sig. R. ALESBURY	BP plc	13.12.2001
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	17.12.2003	C 1 del 4.1.2001	Sig. G. PIKETT	Dimissioni	Supplente	Datori di lavoro	Regno Unito	Sig. M. PLATT	CBI	13.12.2001
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	21.3.2002	C 97 del 9.4.1999	Sig. R. LATERVEER	Dimissioni	Titolare	Governo	Paesi Bassi	Sig. H. C. V. SCHRAMA	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	13.12.2001

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

21 gennaio 2002

(2002/C 18/02)

1 euro	=	7,4321	corone danesi
	=	9,2175	corone svedesi
	=	0,6156	sterline inglesi
	=	0,884	dollari USA
	=	1,4297	dollari canadesi
	=	117,24	yen giapponesi
	=	1,4692	franchi svizzeri
	=	7,914	corone norvegesi
	=	90,14	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,7072	dollari australiani
	=	2,0686	dollari neozelandesi
	=	10,1881	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2002/C 18/03)

Data di adozione della decisione: 11.12.2001

Stato membro: Danimarca

N. dell'aiuto: N 356/01

Titolo: Aiuti a favore dei metodi di produzione biologica

Obiettivo: Sostenere la diffusione di informazioni riguardanti i metodi di produzione biologica

Fondamento giuridico: Finanslov for finansåret 2001, § 24.23.17, underkonto 40

Stanziamiento: 1 milione di DKK (135 000 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 100 %

Durata: 2001

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 11.12.2001

Stato membro: Germania (Baviera)

N. dell'aiuto: N 421/01

Titolo: Programma speciale di aiuti di Stato nell'evenienza di un caso di BSE in un macello

Obiettivo: Misura compensativa per gli animali distrutti e i costi aggiuntivi di pulizia e disinfezione nell'evenienza di un caso di BSE in un macello

Fondamento giuridico: Vollzugshinweise des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz zur Entschädigung nach Auftreten eines BSE-Falls in einer Schlachtstätte

Stanziamiento: 3,5 milioni di DEM (1 789 521,58 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Massimo 100 %

Durata: Fino al 31 marzo 2002

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 5.11.2001

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 484/01

Titolo: Aiuti al settore vitivinicolo

Obiettivo: Finanziare le azioni di ricerca e sviluppo nel settore vitivinicolo

Stanziamiento: Per detta misura è previsto uno stanziamento indicativo annuo di 2,1 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Tetto del 100 % delle spese sostenute

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.12.2001

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 570/01

Titolo: Programma «Primheur» — Île de France

Obiettivo: Stimolare il processo di adeguamento del mercato alla domanda e garantire una maggiore competitività delle aziende agricole nella regione d'Île de France specializzate in arboricoltura e orticoltura

Stanziamiento: 870 000 EUR per il 2001

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.12.2001

Stato membro: Spagna (Cantabria)

N. dell'aiuto: N 580/01

Titolo: Risanamento del patrimonio zootecnico

Obiettivo: Sostituzione di bestiame abbattuto nel quadro di campagne di risanamento del patrimonio zootecnico

Fondamento giuridico: Proyecto de orden por la que se establecen ayudas a la reposición a las explotaciones de ganado vacuno, ovino y caprino, objeto de vaciado sanitario

Stanziamiento: 100 000 000 pesetas (601 012 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.12.2001

Stato membro: Paesi Bassi

N. dell'aiuto: N 634/01

Titolo: Sgravi fiscali sugli investimenti ambientali 2002

Obiettivo: Incentivare gli investimenti rispettosi dell'ambiente. In aggiunta agli investimenti in determinate attività ecocompatibili che beneficiano di una speciale detrazione fiscale allo scopo di compensarne i costi aggiuntivi, anche i servizi di gestione ambientale collegati ai suddetti investimenti beneficeranno dello sgravio fiscale

Fondamento giuridico: Aanwijzingsregeling milieu-investeringaftrek 2002

Stanziamiento: 2 milioni di NLG (907 560,43 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Massimale del 21 %

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 11.12.2001

Stato membro: Paesi Bassi

N. dell'aiuto: N 656/01

Titolo: Esenzione dalla tassa sull'energia a favore del settore dell'orticoltura in serra

Obiettivo: Promuovere l'utilizzazione razionale dell'energia e ridurre le emissioni di CO₂ concedendo al tempo stesso alle aziende che coltivano in serra un periodo di transizione per adeguarsi alla concorrenza

Fondamento giuridico: Wet belastingen op milieugrondslag

Stanziamiento: 46 milioni di NLG (20 873 889,94 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: Fino al 31 dicembre 2007

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 11.12.2001

Stato membro: Germania (Schleswig-Holstein)

N. dell'aiuto: N 724/01

Titolo: Pagamenti compensativi a favore delle zone di tutela delle acque e delle golene

Obiettivo: Lo scopo dei contributi è di compensare parzialmente gli svantaggi subiti dalle parti interessate nelle zone di tutela delle acque o nelle golene a causa delle limitazioni delle coltivazioni imposte dallo Stato

Fondamento giuridico: Landesverordnung über Ausgleichszahlungen in Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten

Stanziamiento: Non ancora determinato

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: Indefinita

Altre informazioni: Le autorità tedesche si sono impegnate a fornire una relazione annuale dettagliata sull'attuazione del regime

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva — 2001

(2002/C 18/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 1127-1:1997 Atmosfere esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Parte I: concetti fondamentali e metodologia		Nessuno	—
CEN	EN 1755:2000 Sicurezza dei carrelli industriali — Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive — Utilizzo in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri infiammabili		Nessuno	—
CEN	EN 1834-1:2000 Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 1: Motori del gruppo II utilizzati in atmosfere di gas e di vapori infiammabili		Nessuno	—
CEN	EN 1834-2:2000 Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 2: Motori del gruppo I per l'utilizzo in lavori sotterranei in atmosfere grisuose con o senza polveri infiammabili		Nessuno	—
CEN	EN 1834-3:2000 Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 3: Motori del gruppo II utilizzati in atmosfere di polveri infiammabili		Nessuno	—
CEN	EN 13012:2001 Stazioni di servizio — Costruzione e requisiti degli erogatori automatici utilizzati nei distributori di carburante		Nessuno	—
Cenelec	EN 50014:1997 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Regole generali Modifica A1:1999 alla EN 50014:1997 Modifica A2:1999 alla EN 50014:1997		Nessuno Nota 3 Nota 3	— — —

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
Cenelec	EN 50015:1998 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Costruzioni immerse in olio «o»		Nessuno	—
Cenelec	EN 50017:1998 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Costruzioni a riempimento polverulento «q»		Nessuno	—
Cenelec	EN 50018:2000 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Custodie a prova di esplosione «d»		Nessuno	—
Cenelec	EN 50019:2000 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Modo di protezione a sicurezza aumentata «e»		Nessuno	—
Cenelec	EN 50021:1999 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Modo di protezione «n»		Nessuno	—
Cenelec	EN 50054:1998 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili. Prescrizioni generali e metodi di prova		Nessuno	—
Cenelec	EN 50055:1998 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo I che indicano fino al 5 % (v/v) di metano nell'aria		Nessuno	—
Cenelec	EN 50056:1998 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo I che indicano fino al 100 % (v/v) di metano		Nessuno	—
Cenelec	EN 50057:1998 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo II che indicano fino al 100 % del limite di infiammabilità inferiore di gas		Nessuno	—
Cenelec	EN 50058:1998 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili — Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo II che indicano fino al 100% (v/v) di gas		Nessuno	—
Cenelec	EN 50104:1998 Costruzioni elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno — Requisiti di funzionamento e metodi di prova		Nessuno	—

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
Cenelec	EN 50241-1:1999 Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici — Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova		Nessuno	—
Cenelec	EN 50241-2:1999 Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici — Parte 2: Requisiti di prestazione per le apparecchiature per la rilevazione di gas combustibili		Nessuno	—
Cenelec	EN 50281-1-1:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 1-1: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro — Costruzione e prove		Nessuno	—
Cenelec	EN 50281-1-2:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 1-2: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro — Scelta, installazione e manutenzione + Corrigendum 12.1999		Nessuno	—
Cenelec	EN 50281-2-1:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 2: Metodi di prova — Metodi per la determinazione della temperatura minima di accensione della polvere		Nessuno	—
Cenelec	EN 50284:1999 Prescrizioni particolari per la costruzione, prova e marcatura per le apparecchiature elettriche appartenenti al gruppo II, categoria 1 G		Nessuno	—
Cenelec	EN 50303:2000 Costruzioni elettriche di Gruppo I, Categoria M1, destinate a funzionare in atmosfere esposte a grisou e/o a polvere di carbone		Nessuno	—

(¹) OEN: Organismo europeo di normalizzazione

— CEN: rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>),

— Cenelec: rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>),

— ETSI: F-06921 Sophia Antipolis Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16 (<http://www.etsi.org>).

Nota 1: In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3: In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Esempio: Per la EN 50014:1997, si applica quanto segue:

Cenelec	EN 50014:1997 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Regole generali [La norma di riferimento è EN 50014:1997] Modifica A1:1999 alla EN 50014:1997 [La norma di riferimento è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997] Modifica A2:1999 to EN 50014:1997 [La norma di riferimento è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997 +A2:1999 alla EN 50014:1997]		Nessuno [Non c'è norma sostituita] Note 3 [La norma sostituita è EN 50014:1997] Note 3 [La norma sostituita è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997]	— — —
---------	---	--	---	-------------

AVVERTENZA:

- Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle norme possono essere ottenute o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in allegato alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/48/CE ⁽²⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.
- Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998.

⁽²⁾ GU L 217 del 5.8.1998.

Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia

(2002/C 18/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico modificati relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Agen (La Garenne) - Parigi (Orly), pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 331 del 19 novembre 1999, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

Relativamente al numero di frequenze minime

Tranne quattro settimane in agosto e una settimana in dicembre, il servizio deve essere garantito almeno in ragione di:

- tre voli giornalieri di andata e ritorno, dal lunedì al venerdì incluso, 225 giorni all'anno,
- un volo di andata e ritorno la domenica sera, 45 volte l'anno.

Il servizio deve essere effettuato senza scalo intermedio fra Agen (La Garenne) e Parigi (Orly).

Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati e alla capacità offerta

I servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati con motori turbopropulsori o turboreattori aventi una capacità minima di 30 posti.

Relativamente agli orari

Gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per affari durante la settimana di effettuare un volo di andata e ritorno in giornata in partenza dall'aeroporto di Agen (La Garenne) con una permanenza almeno otto ore a Parigi.

Va rilevato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, all'aeroporto di Parigi (Orly) sono riservate bande orarie per l'esercizio del servizio di linea sulla rotta Agen (La Garenne)-Parigi (Orly). I vettori aerei interessati al collegamento in questione, possono ottenere le informazioni relative alle bande orarie presso il coordinamento degli aeroporti di Parigi.

Relativamente alla politica commerciale

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni.

Relativamente alla continuità del servizio

Eccettuati i casi di forza maggiore, per ciascuna stagione aeronautica IATA, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % dei voli previsti. Il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto dietro un preavviso di sei mesi.

I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che il mancato rispetto degli oneri di servizio pubblico nella gestione di tali rotte può comportare sanzioni amministrative e/o penali.

3. I presenti oneri di servizio pubblico sostituiranno, a decorrere dall'11 aprile 2002, quelli relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Agen (La Garenne)-Parigi (Orly), pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 331 del 19 novembre 1999.

Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia

(2002/C 18/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulle rotte tra Castres (Mazamet) e Lione (Saint-Exupéry) e tra Rodez (Marcillac) e Lione (Saint-Exupéry), pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 41 del 16 febbraio 1999, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

Relativamente al numero di frequenze minime

Il servizio deve essere garantito almeno in ragione di due voli giornalieri di andata e ritorno, il mattino e la sera, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, per un totale di 220 giorni all'anno.

I servizi devono essere effettuati secondo il seguente schema: Castres (Mazamet) — Rodez (Marcillac) — Lione (Saint-Exupéry) e viceversa.

Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati e alla capacità offerta

I servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati aventi una capacità minima di 18 posti.

Relativamente agli orari

Gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per lavoro di effettuare un volo di andata e ritorno in giornata e consentire una permanenza di almeno sei ore sia a Castres (Mazamet) e Rodez (Marcillac) che a Lione (Saint-Exupéry).

Gli orari devono consentire le coincidenze internazionali dei passeggeri in transito all'aeroporto di Lione (Saint-Exupéry).

Relativamente alla politica commerciale

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni.

Relativamente alla continuità del servizio

Eccettuati i casi di forza maggiore, per ciascuna stagione aeronautica IATA, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % dei voli previsti.

Il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di almeno sei mesi.

I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che il mancato rispetto degli oneri di servizio pubblico nella gestione di tali rotte può comportare sanzioni amministrative e/o penali.

3. I presenti oneri di servizio pubblico sostituiranno, a decorrere dal 1° giugno 2002, quelli che figurano nella comunicazione della Commissione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 41 del 16 febbraio 1999.

Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia

(2002/C 18/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico modificati relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Castres (Mazamet)–Parigi (Orly), pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 21 del 26 gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

Relativamente al numero di frequenze minime

Il servizio deve essere garantito almeno in ragione di due voli giornalieri di andata e ritorno, il mattino e la sera, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, per un totale di 220 giorni all'anno.

Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati e alla capacità offerta

I servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati aventi una capacità minima di 30 posti.

Relativamente agli orari

Gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per lavoro di effettuare un volo di andata e ritorno in giornata e consentire una permanenza di almeno sette ore sia a Parigi (Orly) che a Castres (Mazamet).

Va rilevato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, all'aeroporto di Parigi (Orly) sono riservate bande orarie per la gestione del servizio di linea sulla rotta Castres (Mazamet)–Parigi (Orly). I vettori aerei interessati al collegamento in questione, possono ottenere le informazioni relative alle bande orarie presso il coordinamento degli aeroporti di Parigi.

Relativamente alla politica commerciale

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni.

Relativamente alla continuità del servizio

Eccettuati i casi di forza maggiore, per ciascuna stagione aeronautica IATA, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % dei voli previsti. Il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto dietro un preavviso di sei mesi.

I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che il mancato rispetto degli oneri di servizio pubblico nella gestione di tali rotte può comportare sanzioni amministrative e/o penali.

3. I presenti oneri di servizio pubblico sostituiranno, a decorrere dal 6 maggio 2002, quelli relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Castres (Mazamet)–Parigi (Orly), pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 21 del 26 gennaio 1999.

Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia

(2002/C 18/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico modificati relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Bergerac (Roumanière) e Parigi (Orly), pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 344 del 1° dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

Relativamente alla capacità offerta e al numero di frequenze minime

Tranne nei giorni festivi, il servizio deve essere garantito per lo meno in ragione di:

- 48 posti al giorno, in due voli di andata e ritorno, il mattino e la sera, dal lunedì al venerdì per tutto l'arco dell'anno,
- 24 posti in un volo giornaliero di andata e ritorno, il sabato mattina e la domenica sera, ad eccezione dei 4 fine settimana del mese di agosto e dell'ultimo fine settimana di dicembre.

Qualora la capacità minima richiesta risulti insufficiente rispetto al traffico rilevato, essa potrà essere aumentata previa pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di un avviso di modifica degli oneri di servizio pubblico.

Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati

I servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati.

Relativamente agli orari

Gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per lavoro di effettuare un volo di andata e ritorno in giornata e consentire una permanenza di almeno 8 ore sia a Bergerac che a Parigi.

Va rilevato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, all'aeroporto di Parigi (Orly) sono riservate bande orarie per la gestione del servizio di linea Bergerac (Roumanière)–Parigi (Orly). I vettori aerei interessati al collegamento in questione, possono ottenere le informazioni relative alle bande orarie presso il coordinamento degli aeroporti di Parigi.

Relativamente alla politica commerciale

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni e mediante la presenza in via permanente, tanto a Bergerac come a Parigi, di una rappresentanza commerciale del vettore aereo.

Relativamente alla continuità del servizio

Eccettuati i casi di forza maggiore, per ciascuna stagione aeronautica IATA, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % dei voli previsti. Il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto dietro un preavviso di sei mesi.

I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che il mancato rispetto degli oneri di servizio pubblico nella gestione di tali rotte può comportare sanzioni amministrative e/o penali.

3. I presenti oneri di servizio pubblico sostituiranno, a decorrere dall'11 aprile 2002, quelli relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Bergerac (Roumanière)–Parigi (Orly), pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 344 del 1° dicembre 1999.

Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno della Francia

(2002/C 18/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra La Rochelle e Parigi.
2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

Relativamente al numero di frequenze minime

- Il servizio deve essere garantito in ragione di due voli giornalieri di andata e ritorno, il mattino e la sera, dal lunedì al venerdì compreso.
- Le domeniche e i giorni festivi (tranne il sabato), il servizio deve essere garantito almeno in ragione di un volo giornaliero di andata e ritorno.

Il servizio deve essere effettuato senza scalo intermedio fra La Rochelle e Parigi (Orly).

Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati e alla capacità offerta

I servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati aventi una capacità minima di:

- 180 posti al giorno i lunedì, martedì e mercoledì,
- 240 posti al giorno i giovedì e i venerdì,
- 60 posti le domeniche e i giorni festivi.

Qualora la capacità minima richiesta risulti insufficiente rispetto al traffico rilevato, essa potrà essere aumentata mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di un avviso di modifica degli oneri di servizio pubblico.

Relativamente agli orari

Gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per lavoro durante la settimana di effettuare un volo di andata e ritorno in giornata e consentire una permanenza di almeno 8 ore sia a Parigi che a La Rochelle.

Va rilevato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, all'aeroporto di Parigi (Orly) sono riservate dal lunedì al venerdì bande orarie per l'effettuazione del servizio di linea Parigi (Orly)–La Rochelle. I vettori aerei interessati al collegamento in questione, possono ottenere le informazioni relative alle bande orarie presso il coordinamento degli aeroporti di Parigi.

Relativamente alla politica commerciale

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni.

Relativamente alla continuità del servizio

Eccettuati i casi di forza maggiore, per ciascuna stagione aeronautica IATA, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % dei voli previsti. Il vettore potrà inoltre interrompere la fornitura dei servizi soltanto dietro un preavviso di sei mesi.

I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che il mancato rispetto degli oneri di servizio pubblico nella gestione di tali rotte può comportare sanzioni amministrative e/o penali.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2399 — Friesland Coberco/Nutricia)**

(2002/C 18/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 8 agosto 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2399. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Ritiro della notifica di una concentrazione**(Caso COMP/M.2655 — Vopak/JTE/Stolt Nielsen/JV)**

(2002/C 18/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 20 novembre 2001, è pervenuta alla Commissione delle Comunità europee la notifica di un progetto di concentrazione tra Vopak Chemical Tankers BV, John T. Essberger GmbH & Co. e Stolt Nielsen Transportation Group BV. In data 21 dicembre 2001, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2639 — Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova)**

(2002/C 18/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 14 gennaio 2002, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa britannica Compass/plc acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo della intera Rail Gourmet Netherlands BV, Gourmet Nova Finland OY, parte delle attività della Gourmet Nova UK (relative ad operazioni all'aeroporto di Manchester), e Restorama AG (Svizzera) mediante l'acquisto di azioni. Queste imprese erano controllate dalla impresa svizzera Sairlines.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Compass plc: servizi di ristorazione,
- Rail Gourmet Netherlands BV: servizi di ristorazione,
- Gourmet Nova Finland OY: servizi di ristorazione,
- Gourmet Nova UK: servizi di ristorazione,
- Restorama AG: servizi di ristorazione.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2639 — Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di concorso generale

(2002/C 18/13)

La Commissione europea indice due concorsi generali ⁽¹⁾:

- **COM/C/1/02** (C 5/C 4) — Segretari/e di lingua francese
 - **COM/C/2/02** (C 5/C 4) — Segretari/e di lingua tedesca
-

⁽¹⁾ GU C 18 A del 22.1.2002.